

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 OGGETTO E ALLEGATI.....	4
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	8
ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO.....	9
ARTICOLO 5 UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI.....	10
ARTICOLO 6 ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO.....	10
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO EROGATO DAL GME.....	10
ARTICOLO 8 INFORMAZIONI SULLA PCE.....	11
ARTICOLO 9 INFORMATIVA AGLI OPERATORI.....	11
ARTICOLO 10 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI.....	12
ARTICOLO 11 SICUREZZA DI ACCESSO.....	12
ARTICOLO 12 INDISPONIBILITÀ DI ELEMENTI DELLA RETE ELETTRICA.....	13
ARTICOLO 13 SOSPENSIONE DELLA PCE.....	13
ARTICOLO 14 CONDIZIONI DI EMERGENZA.....	13
ARTICOLO 15 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA PCE.....	14
TITOLO II AMMISSIONE ALLA PCE	15
ARTICOLO 16 OPERATORI.....	15
ARTICOLO 17 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PCE.....	15
ARTICOLO 18 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PCE E CONTRATTO DI ADESIONE.....	15
ARTICOLO 19 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PCE.....	15
ARTICOLO 20 PROCEDURA DI AMMISSIONE.....	16
ARTICOLO 21 OPERATORI DI DIRITTO.....	17
ARTICOLO 22 OPERATORE DI MERCATO QUALIFICATO.....	17
ARTICOLO 23 ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA PCE.....	18
ARTICOLO 24 RICHIESTA DI INSERIMENTO DI DATI E DI INFORMAZIONI NELL' ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA PCE.....	19
ARTICOLO 25 VERIFICHE.....	21
ARTICOLO 26 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	22
ARTICOLO 27 ESCLUSIONE DALLA PCE.....	22
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PCE	24
ARTICOLO 28 CONTI ENERGIA.....	24
ARTICOLO 28 BIS ATTRIBUZIONE DI UN CONTO ENERGIA IN PRELIEVO AGLI OPERATORI DEL MERCATO ELETTRICO.....	25
ARTICOLO 29 POSIZIONE NETTA DEL CONTO ENERGIA.....	25
ARTICOLO 30 MARGINI DEI PUNTI DI OFFERTA.....	25
ARTICOLO 31 MARGINI DEI CONTI ENERGIA.....	26
ARTICOLO 32 SESSIONE PER LA REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI.....	27
ARTICOLO 33 RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI.....	27
ARTICOLO 34 CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE.....	28
ARTICOLO 35 CONTROLLO DI CONGRUITÀ DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE.....	28
ARTICOLO 36 CONFERMA DELLA REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE.....	29
ARTICOLO 37 CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLA CONFERMA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE.....	30
ARTICOLO 38 CONTROLLO DI CONGRUITÀ DELLA CONFERMA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE.....	31
ARTICOLO 39 CONTROLLO DI CONGRUITÀ RISPETTO AL MARGINE DEL CONTO ENERGIA.....	32
ARTICOLO 40 OPERATORE DI MERCATO QUALIFICATO.....	33
ARTICOLO 41 RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI PROGRAMMI.....	35
ARTICOLO 42 CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DEI PROGRAMMI.....	36
ARTICOLO 43 ORDINE DI PRIORITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE.....	37
ARTICOLO 44 CONTROLLI DI CONGRUITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE PER PROGRAMMI DI IMMISSIONE.....	37
ARTICOLO 45 CONTROLLI DI CONGRUITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE PER PROGRAMMI DI PRELIEVO.....	37
ARTICOLO 46 INVIO DEI PROGRAMMI A MGP.....	38
ARTICOLO 47 ACQUISTI E VENDITE SU MGP.....	38
ARTICOLO 48 DETERMINAZIONE DEL CCT.....	39
TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	41
ARTICOLO 49 LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE.....	41
ARTICOLO 50 LIQUIDAZIONE GIORNALIERA.....	42
ARTICOLO 51 PERIODO DI FATTURAZIONE.....	44

ARTICOLO 52 FATTURAZIONE.....	44
ARTICOLO 53 CONTENUTO DELLE FATTURE	45
ARTICOLO 54 APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO EROGATO DAL GME	45
TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA E PAGAMENTI	46
ARTICOLO 55 DISPOSIZIONI GENERALI	46
ARTICOLO 56 GARANZIE FINANZIARIE DEGLI OPERATORI	46
ARTICOLO 57 AMMONTARE DELLA GARANZIA FINANZIARIA	48
ARTICOLO 58 PREZZO UNICO STIMATO E CCT STIMATO.....	50
ARTICOLO 59 SALDO ECONOMICO DEI CONTI ENERGIA A TERMINE.....	51
ARTICOLO 60 CAPIENZA DELLA GARANZIA FINANZIARIA DEL GME	52
ARTICOLO 61 PREZZO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE A TERMINE.....	53
ARTICOLO 62 MASSIMA ESPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI TERNA E SALDO ECONOMICO DEL CONTO DI SBILANCIAMENTO EFFETTIVO.....	53
ARTICOLO 63 CAPIENZA RESIDUA DELLE GARANZIE NEI CONFRONTI DI TERNA.....	54
ARTICOLO 64 COMPENSAZIONE DEI PAGAMENTI.....	55
ARTICOLO 65 PAGAMENTI DEGLI OPERATORI A FAVORE DEL GME.....	56
ARTICOLO 66 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....	57
ARTICOLO 67 PAGAMENTI DEL GME A FAVORE DEGLI OPERATORI.....	57
ARTICOLO 68 MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ISTITUTO FIDEIUBENTE	58
ARTICOLO 69 INTERESSI DI MORA E PENALE.....	59
ARTICOLO 70 IPOTESI DI INADEMPIMENTO	59
ARTICOLO 71 PROCEDURA DI INADEMPIMENTO.....	59
ARTICOLO 72 INSUFFICIENZA DELLE GARANZIE FINANZIARIE	59
TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE.....	61
CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI	61
ARTICOLO 73 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLE DTF	61
ARTICOLO 74 MISURE DISCIPLINARI	61
ARTICOLO 75 GRADUALITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI.....	63
ARTICOLO 76 SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	64
ARTICOLO 77 SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DI TERNA.....	65
ARTICOLO 78 PUBBLICITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI	65
ARTICOLO 79 IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE ALLA PCE E DELLE MISURE DISCIPLINARI	66
CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PCE	67
ARTICOLO 80 MODALITÀ DI INOLTRO E CONTENUTO MINIMO DELLE CONTESTAZIONI	67
ARTICOLO 80 BIS CONTESTAZIONI DELL'ESITO DEL CONTROLLO DI VALIDITÀ E DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ TECNICA DELLE REGISTRAZIONI.....	67
ARTICOLO 81 CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE	68
ARTICOLO 82 CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FATTURAZIONE E DI SETTLEMENT.....	68
ARTICOLO 83 VERIFICA DELLE CONTESTAZIONI	68
ARTICOLO 84 RICORSO AL COLLEGIO ARBITRALE.....	69
ARTICOLO 85 COLLEGIO ARBITRALE.....	70
ARTICOLO 86 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	70

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

- 1.1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (nel seguito: AEEGSI) e successive modifiche ed integrazioni, ed i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità di organizzazione e funzionamento della Piattaforma dei Conti Energia (nel seguito: PCE).

Articolo 2 Definizioni

- 2.1. Ai fini del Regolamento si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.2. Nel Regolamento:
- a) per AEEGSI si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) per CCT si intende il corrispettivo di cui all'Articolo 43, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per CCT stimato si intende il CCT utilizzato dal GME per la verifica della capienza delle garanzie;
 - d) per codice di abbinamento si intende il codice alfanumerico scelto dalle controparti al fine della reciproca identificazione di una transazione che intendono registrare;
 - e) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta;
 - f) per codice di identificazione del conto energia si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un conto energia;

- g) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione alla PCE;
- h) per conto energia si intende il conto intestato a ciascun utente del dispacciamento o soggetto da questi delegato sulla PCE;
- i) per conto energia in immissione si intende il conto energia cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti corrispondenti alle unità di produzione, di importazione e alle unità di pompaggio di cui l'operatore titolare del conto energia è utente del dispacciamento, ovvero per le quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo utente del dispacciamento, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.3;
- j) per conto energia in prelievo si intende il conto energia cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti corrispondenti alle unità di consumo, di esportazione e alle unità di pompaggio di cui l'operatore titolare del conto energia è utente del dispacciamento, ovvero per le quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo utente del dispacciamento, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.3;
- k) per Disciplina si intende il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie Generale, e successive modifiche e integrazioni;
- l) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate dall'AEEGSI per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto;
- m) per esposizione cumulata di un utente del dispacciamento si intende il valore complessivo dei debiti e dei crediti stimati e/o maturati dell'utente del dispacciamento verso Terna, aggiornato quotidianamente da Terna e calcolato secondo quanto previsto nella disciplina del dispacciamento;
- n) per giorno di flusso si intende il giorno nel corso del quale si realizza la consegna/il ritiro dell'energia elettrica;

- o) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- p) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici;
- q) per GSE si intende il Gestore dei Servizi Energetici;
- r) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;
- s) per massima esposizione consentita nei confronti di Terna si intende la massima esposizione definita da Terna per ciascun utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 49 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni;
- t) per MGP si intende il mercato del giorno prima;
- u) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, **ivi incluso l'operatore PA**, che è ammessa ad operare sulla PCE;
- v) per operatore controparte si intende l'operatore che è indicato come controparte nella richiesta di registrazione di una transazione;
- w) per operatore del mercato elettrico si intende l'operatore ammesso ad operare al mercato elettrico ai sensi della Disciplina;
- x) per operatore di mercato qualificato si intende l'operatore di cui all'articolo 19 dell'Allegato A alla delibera 111/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- x bis) per operatore PA si intende l'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;**
- x tris) per operatore non PA si intende l'operatore che non rientra nella definizione di operatore PA di cui alla precedente lettera x bis);**
- y) per operatore proponente si intende l'operatore che presenta una richiesta di registrazione di una transazione;
- z) per periodo rilevante si intende l'ora, che costituisce il periodo temporale cui deve essere riferita la singola transazione, ovvero il singolo programma sulla PCE;
- aa) per posizione netta di un conto energia si intende la somma algebrica tra transazioni di vendita e di acquisto registrate sul medesimo conto energia;
- bb) per prezzo per la valorizzazione degli acquisti e delle vendite a termine, si intende il prezzo di cui all'Articolo 49, comma, 49.1, lettera a), dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni;

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Rientro: Sporgente 1,5 cm

Formattato: Rientro: Sporgente 1,75 cm

- cc) per prezzo zonale si intende il prezzo di cui all'Articolo 41, comma 41.2, lettera b) della Disciplina;
- dd) per PUN si intende il prezzo di cui all'Articolo 41, comma 41.2, lettera c) della Disciplina;
- ee) per PUN stimato si intende il prezzo utilizzato dal GME per la verifica della capienza delle garanzie;
- ff) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del dispacciamento;
- gg) per punto di offerta sotteso ad un conto energia si intende un punto di offerta incluso in un conto energia in quanto l'utente del dispacciamento di detto punto è il titolare del conto, ovvero in quanto l'utente del dispacciamento di detto punto ha delegato il titolare del conto a registrare programmi riferiti al punto medesimo;
- hh) per punto di offerta nella disponibilità di un operatore si intende un punto di offerta sotteso ad un conto energia di cui l'operatore è titolare;
- ii) per saldo economico del conto di sbilanciamento effettivo si intende il saldo economico calcolato da Terna per ciascun utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 21, comma 21.2 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni;
- jj) per saldo economico del conto energia a termine si intende il saldo economico calcolato dal GME per ciascun operatore ai sensi dell'Articolo 20, comma 20.2, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni;
- kk) per saldo fisico di un conto energia a termine si intende, con riferimento a ciascun periodo rilevante, la somma algebrica tra la posizione netta del conto energia e i programmi di immissione o di prelievo registrati sul medesimo conto energia;
- ll) per saldo fisico in acquisto si intende un saldo fisico negativo, che costituisce un acquisto su MGP;
- mm) per saldo fisico in vendita si intende un saldo fisico positivo, che costituisce una vendita su MGP;

mm bis) per *settlement* si intende il processo di regolazione dei pagamenti della PCE;

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,75 cm, Sporgente 1,75 cm

- nn) per transazione si intende la compravendita di energia a termine registrata sulla piattaforma dei conti energia;
- oo) per transazione in acquisto si intende l'acquisto di energia a termine registrato sulla piattaforma dei conti energia;
- pp) per transazione in vendita si intende la vendita di energia a termine registrata sulla piattaforma dei conti energia.

Articolo 3 **Principi generali e modifiche del Regolamento**

- 3.1. Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2. Il GME organizza e gestisce la PCE conformemente ai criteri dalla delibera n. 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.3. Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, nonché di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito: DTF).
- 3.4. Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.5. Il GME predispone proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'AEEGSI per l'approvazione.
- 3.6. La procedura di cui al precedente comma 3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PCE. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'AEEGSI per l'approvazione. Qualora l'AEEGSI non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME

della determinazione dell'AEEGSI. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1. Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle DTF. Nel predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2. Le DTF sono sottoposte all'AEEGSI per l'approvazione.
- 4.3. L'AEEGSI si pronuncia sulle DTF di cui al precedente comma 4.2 entro 30 giorni, con le medesime modalità previste per l'approvazione del presente regolamento. Trascorso inutilmente tale termine le DTF si intendono approvate ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del GME.
- 4.4. La procedura di cui ai precedenti commi 4.2 e 4.3 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica delle DTF finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PCE. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'AEEGSI per l'approvazione. Qualora l'AEEGSI non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'AEEGSI. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
- 4.5. Il GME può altresì rendere note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti

- 5.1. Ai fini della PCE:
- a) l'unità di misura dell'energia elettrica è il MWh, con specificazione di tre decimali;
 - b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - c) l'unità di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica è l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.
- 5.2. Ai fini della PCE, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6
Accesso al sistema informatico

- 6.1. L'accesso al sistema informatico della PCE può avvenire:
- a) attraverso la rete internet;
 - b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.
- 6.2. Le modalità di immissione delle richieste di registrazione di cui ai successivi Articolo 33 e Articolo 41 sono definite nelle DTF.

Articolo 7
Corrispettivi per il servizio erogato dal GME

- 7.1. Gli operatori della PCE, a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso dei seguenti corrispettivi:
- a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per i MWh oggetto delle transazioni registrate.
- 7.2. Qualora l'operatore sia anche operatore del mercato elettrico, non dovrà riconoscere al GME i corrispettivi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).
- 7.3. La misura dei corrispettivi, di cui al precedente comma 7.1 viene approvata dalla AEEGSI su proposta del GME e pubblicata sul sito internet del GME stesso.

Articolo 8 **Informazioni sulla PCE**

- 8.1. I dati ed i risultati della PCE, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME.
- 8.2. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle transazioni e ai programmi registrati sulla PCE.
- 8.3. Il GME trasmette a Terna le informazioni necessarie per le attività di competenza di quest'ultima, ai sensi della delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 **Informativa agli operatori**

- 9.1. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati della PCE che lo riguardano direttamente.

Articolo 10
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 10.1. Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 10.2. Le richieste di registrazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 10.3. Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 11
Sicurezza di accesso

- 11.1. Gli operatori accedono alla PCE attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle registrazioni.

- 11.2. Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della PCE.

Articolo 12
Indisponibilità di elementi della rete elettrica

- 12.1. Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sulla PCE anche nel caso di indisponibilità di elementi della rete elettrica dovute a responsabilità del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorità o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 13
Sospensione della PCE

- 13.1. Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione della PCE.
- 13.2. In tutti i casi di sospensione della PCE, il GME ne dà informativa all'AEEGSI.

Articolo 14
Condizioni di emergenza

- 14.1. Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere richieste di registrazione inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui ai successivi Articolo 33, comma 33.3, Articolo 36, comma 36.2, e Articolo 41, comma 41.3, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori le registrazioni concluse o comunque tutte le informazioni ad esse relative, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico della PCE o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.

- 14.2. Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 14.1, il GME comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 15
Funzionamento del sistema informatico della PCE

- 15.1. In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico della PCE il GME non potrà essere considerato civilmente responsabile per i danni eventualmente subiti dagli operatori.
- 15.2. Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico della PCE, ed, in generale, il regolare funzionamento della PCE, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di richieste di registrazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico della PCE.

TITOLO II AMMISSIONE ALLA PCE

Articolo 16 Operatori

16.1. Possono operare sulla PCE i soggetti di cui all'Articolo 18, comma 18.1, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17 Requisiti di ammissione alla PCE

17.1. Possono essere ammessi alla PCE i soggetti di cui al precedente Articolo 16, dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi ovvero devono disporre di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Articolo 18 Domanda di ammissione alla PCE e contratto di adesione

18.1. Il soggetto che intenda essere ammesso alla PCE presenta al GME:

- a) una domanda di ammissione alla PCE, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 19;
- b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione alla PCE", redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla PCE

19.1. Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla PCE sia una persona giuridica, la domanda di ammissione alla PCE, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza.

- 19.2. Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui al precedente comma 19.1, deve essere allegato un certificato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato estero, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza. Tale certificato, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che confermi la circostanza che in tale Stato non è previsto il rilascio del certificato per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione del soggetto interessato ed il parere legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo.
- 19.3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai precedenti commi 19.1 e 19.2 sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio al GME della documentazione medesima.

Articolo 20 **Procedura di ammissione**

- 20.1. Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.

- 20.2. Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 17, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 20.3. Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 20.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 20.4. Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 21 **Operatori di diritto**

- 21.1. In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 20 e ai sensi dell'Articolo 18, commi 18.5 e 18.6, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni, la qualifica di operatore è attribuita di diritto, rispettivamente, all'Acquirente Unico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
- 21.2. La qualifica di operatore è, altresì, attribuita di diritto a Terna.
- 21.3. Con apposite convenzioni tra l'Acquirente Unico ed il GME, tra il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ed il GME e tra Terna e il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione alla PCE, rispettivamente del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., dell'Acquirente Unico e di Terna, alternative a quelle di cui al successivo Titolo V del Regolamento.

Articolo 22 **Operatore di mercato qualificato**

- 22.1. La qualifica di operatore di mercato qualificato è attribuita dall'AEEGSI ai sensi della delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 23
Elenco degli operatori ammessi alla PCE

- 23.1. Gli operatori ammessi alla PCE secondo quanto previsto al precedente Articolo 20 e Articolo 21 sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori ammessi alla PCE”, formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
- 23.2. Per ciascun operatore, l’Elenco degli operatori ammessi alla PCE contiene:
- a) codice di identificazione dell’operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetti cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;
 - c) stato dell’operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente;
 - d) codice di identificazione dei conti energia dei quali l’operatore è titolare e sui quali ha titolo a registrare transazioni di acquisto e vendita di energia, nonché programmi di immissione e/o prelievo riferiti ai punti di offerta sottesi al conto energia;
 - e) codice di identificazione dei conti energia sui quali l’operatore, pur non essendone titolare, può registrare transazioni di acquisto e vendita di energia in virtù della delega ricevuta, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.2, dal titolare del conto energia;
 - f) codice di identificazione dei punti di offerta dei quali l’operatore è utente del dispacciamento;
 - g) codice di identificazione dei punti di offerta sui quali l’operatore, pur non essendo utente del dispacciamento, ha titolo a registrare programmi di immissione e/o prelievo di energia in virtù della delega ricevuta, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.3, da parte del relativo utente del dispacciamento titolare del punto, nonché la quota di capacità del punto di offerta oggetto della medesima delega;
 - h) coordinate bancarie dell’operatore;
 - i) regime fiscale dell’operatore.

- 23.3. Ciascun operatore può accedere ai dati e alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE.
- 23.4. Il GME pubblica, per ciascun operatore, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; codice di identificazione dell'operatore luogo di residenza ovvero sede legale.

Articolo 24
Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE

- 24.1. Ai fini della registrazione di transazioni e programmi sulla PCE, ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettere e), g), h) e i).
- 24.2. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera e), è allegata una dichiarazione, resa dal titolare del conto energia, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a registrare transazioni sul medesimo conto energia. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:
- a) codice di identificazione del conto energia;
 - b) giorno di flusso a partire dal quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare transazioni relative a tale conto energia;
 - c) giorno di flusso fino al quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare transazioni relative a tale conto energia.
- 24.3. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera g), è allegata una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a registrare programmi sul medesimo punto. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione dei seguenti dati e informazioni:
- a) Il codice di identificazione del punto di offerta;
 - b) Il giorno di flusso a partire dal quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare programmi relativi a tale punto di offerta;

- c) Il giorno di flusso fino al quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare programmi relativi a tale punto di offerta;
- d) ai soli fini della determinazione del margine del conto energia ai sensi del successivo Articolo 31, la quota del margine del punto di offerta, compresa tra zero e uno, oggetto di delega.

24.4. La somma delle quote di capacità indicate da un utente del dispacciamento ai sensi del precedente comma 24.3, lettera d), con riferimento a un medesimo punto di offerta non può essere maggiore di uno, pena l'inammissibilità della delega che comporta il superamento di tale limite.

24.5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 24.2 e 24.3, sono valide a partire dal successivo tra i seguenti giorni:

- a) Il giorno di flusso di cui al precedente comma 24.2, lettera b), ovvero di cui al precedente comma 24.3, lettera b);
- b) Il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della dichiarazione da parte del GME.

24.6. Qualora l'operatore titolare di un conto energia, ovvero l'utente di dispacciamento di un punto di offerta provveda a modificare uno dei termini di cui ai precedenti comma 24.2, lettere b) e c) e comma 24.3, lettera b) e c), ovvero la quota di cui al precedente comma 24.3, lettera d), esso presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini, ovvero la nuova quota. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:

- a) codice di identificazione del conto energia, ovvero del punto di offerta oggetto della dichiarazione;
- b) nuovo giorno di flusso a partire dal quale l'operatore ha titolo a registrare transazioni sul conto energia, ovvero a presentare programmi sul punto di offerta oggetto della dichiarazione e/o;
- c) nuovo giorno di flusso fino al quale l'operatore ha titolo a registrare transazioni sul conto energia, ovvero a presentare programmi sul punto di offerta oggetto della dichiarazione e/o;
- d) nuova quota del margine del punto di offerta oggetto di delega.

- 24.7. La comunicazione di cui al precedente comma 24.6 è valida a partire dal successivo tra i seguenti giorni:
- a) il giorno di flusso di cui al precedente comma 24.6, lettera b);
 - b) il giorno di flusso successivo all'ultimo giorno di flusso rispetto al quale sono state registrate transazioni riferite al conto energia oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 24.6, ovvero riferite al conto energia cui è sotteso il punto di offerta oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 24.6;
 - c) il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 24.6 da parte del GME.
- 24.8. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera i) l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 24.9. **Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera h), l'operatore allega una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal proprio conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del SEPA *Direct Debit Business to Business*, gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF.**

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Articolo 25 **Verifiche**

- 25.1. Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della PCE secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla PCE, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 25.2. Il GME verifica, nei tempi e secondo modalità dallo stesso definite, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione alla PCE. A tal fine può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 26
Obblighi di comunicazione

- 26.1. Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione alla PCE, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE.
- 26.2. A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 26.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla PCE.

Articolo 27
Esclusione dalla PCE

- 27.1. L'esclusione su richiesta dalla PCE produce i suoi effetti soltanto qualora l'operatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE stessa.
- 27.2. Ai fini dell'esclusione dalla PCE, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 27.3. L'esclusione su richiesta dalla PCE decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 27.2;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 27.2.

- 27.4. Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 27.3, l'operatore presenti un saldo fisico del conto energia a termine diverso da zero ovvero debba ancora adempiere a taluna delle obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello dell'ultima registrazione di transazioni o di programmi per quantità pari e di segno contrario a quelle risultanti sui medesimi conti al momento della presentazione della richiesta di esclusione, ovvero dell'ultimo adempimento.
- 27.5. Durante il periodo di sospensione dalla PCE, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PCE

CAPO I REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI

Articolo 28 Conti energia

- 28.1. Ciascun utente del dispacciamento o soggetto da quest'ultimo delegato ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3, ammesso ad operare sulla PCE è titolare dei seguenti conti energia:
- a) un conto energia in immissione cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti dei quali l'operatore stesso è utente del dispacciamento;
 - b) un conto energia in immissione cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti per i quali l'operatore stesso ha ricevuto delega, ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3, da ciascun utente del dispacciamento;
 - c) un conto energia in prelievo cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti dei quali l'operatore stesso è utente del dispacciamento;
 - d) un conto energia in prelievo cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti per i quali l'operatore stesso ha ricevuto delega, ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3, da ciascun utente del dispacciamento.
- 28.2. L'operatore titolare di un conto energia può sia registrare transazioni di acquisto e vendita sul conto energia, che programmi di immissione o prelievo riferiti a punti di offerta sottesi al medesimo conto energia.
- 28.3. Qualora un operatore abbia ricevuto da parte di un operatore titolare di un conto energia una delega ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.2, l'operatore delegato ha titolo a registrare sul conto energia oggetto di delega esclusivamente transazioni di acquisto e di vendita.

Articolo 28 bis
Attribuzione di un conto energia in prelievo agli operatori del mercato elettrico

- 28 bis.1 Gli operatori che sono iscritti al mercato elettrico possono richiedere al GME l'assegnazione di un conto energia in prelievo al quale non sia sotteso alcun punto di offerta. Con riferimento a tale conto non possono essere registrati programmi di prelievo.
- 28 bis.2 In deroga alle disposizioni di cui al successivo Articolo 31, il margine a salire del conto energia di cui al precedente comma 28 bis.1 è pari a zero e il corrispondente margine a scendere non è limitato.
- 28 bis.3 Alle registrazioni di transazioni di acquisto e di vendita a termine riferite al conto di cui al precedente comma 28 bis.1 si applicano i controlli di validità e congruità previsti per i conti energia di cui al precedente Articolo 28.

Articolo 29
Posizione netta del conto energia

- 29.1. Ai fini della determinazione della posizione netta, di cui al presente Articolo, nonché dei controlli di congruità di cui al successivo Articolo 39, si applicano le seguenti convenzioni:
- a) le transazioni in acquisto e i programmi di immissione sono considerati aventi segno positivo;
 - b) le transazioni in vendita e i programmi di prelievo sono considerati aventi segno negativo.
- 29.2. Per ciascun periodo rilevante, la posizione netta di un conto energia è data dalla somma algebrica tra le transazioni in acquisto e le transazioni in vendita registrate sul medesimo conto energia.

Articolo 30
Margini dei punti di offerta

- 30.1. Ai fini del presente Regolamento si considerano, convenzionalmente, i margini a scendere con segno negativo e i margini a salire con segno positivo.

- 30.2. Terna invia al GME:
- a) i margini a salire di tutti i punti di offerta in immissione. I margini a scendere di detti punti sono posti pari a zero;
 - b) i margini a salire e i margini a scendere dei punti di offerta misti;
 - c) i margini a scendere di tutti i punti di offerta in prelievo. I margini a salire di detti punti sono posti pari a zero.
- 30.3. Terna può indicare i giorni di flusso di validità dei margini di cui al precedente comma 30.1.
- 30.4. I giorni di flusso di validità dei margini devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 49, comma 49.4, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 31
Margini dei conti energia

- 31.1. Il GME, sulla base dei margini dei punti di offerta individuati ai sensi dei successivi commi 31.3 e 31.4 individua per ciascun conto energia in immissione un margine a salire pari alla somma algebrica dei margini a salire di tutti i punti di offerta in immissione e misti sottesi al conto energia.
- 31.2. Il GME, sulla base dei margini dei punti di offerta individuati ai sensi dei successivi commi 31.3 e 31.4, individua per ciascun conto energia in prelievo un margine a scendere pari alla somma algebrica dei margini a scendere di tutti i punti di offerta in prelievo e misti sottesi al medesimo conto.
- 31.3. Ai soli fini della determinazione del margine del conto energia cui il punto di offerta è sotteso, il margine di ciascun punto di offerta di cui il titolare del conto energia è utente del dispacciamento è pari al prodotto tra il margine del punto comunicato da Terna ai sensi del precedente Articolo 30, comma 30.2 e la differenza tra uno e la somma delle quote per le quali il medesimo punto è stato eventualmente oggetto di delega a favore di altri operatori ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3.
- 31.4. Ai soli fini della determinazione del margine del conto energia cui il punto di offerta è sotteso, il margine di ciascun punto di offerta di cui il titolare del conto energia non è utente del dispacciamento è pari al prodotto tra il margine del punto comunicato

da Terna ai sensi del precedente Articolo 30, comma 30.2 e la quota per la quale il medesimo punto è stato oggetto di delega a favore dell'operatore titolare del conto energia ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3.

- 31.5. Il margine a scendere del conto energia in immissione e il margine a salire del conto energia in prelievo sono pari a zero.

Articolo 32
Sessione per la registrazione delle transazioni

- 32.1. Gli operatori possono inviare alla PCE richieste di registrazione, di conferma, di modifica, ovvero di rifiuto di transazioni tutti i giorni entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 33
Richiesta di registrazione delle transazioni

- 33.1. Ciascun operatore titolare di almeno un conto energia, ovvero delegato su almeno un conto energia ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.2, può richiedere di registrare una transazione sulla PCE.
- 33.2. Alla presentazione della richiesta di registrazione di una transazione l'operatore deve indicare almeno le seguenti informazioni:
- a) la tipologia di transazione (vendita/acquisto);
 - b) i giorni di flusso per i quali intende registrare la transazione;
 - c) i periodi rilevanti per i quali intende registrare la transazione;
 - d) la quantità di energia oggetto della transazione, per ciascun giorno di flusso e per ciascun periodo rilevante;
 - e) i conti energia nella propria disponibilità sui quali intende, per ciascun giorno di flusso e per ciascun periodo rilevante, registrare la transazione;
 - f) l'operatore controparte della transazione;
 - g) il termine entro il quale l'operatore controparte deve confermare la richiesta di registrazione;
 - h) il codice di abbinamento della richiesta di registrazione.

- 33.3. Le richieste di registrazione possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione di appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PCE;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.

Articolo 34

Controllo di validità della richiesta di registrazione di una transazione

- 34.1. A seguito di una richiesta di registrazione, il GME effettua i controlli di validità, verificando che:
- a) l'operatore che ha presentato la richiesta non sia sospeso;
 - b) la richiesta contenga tutte le informazioni, ai sensi del precedente Articolo 33, comma 33.2;
 - c) la richiesta sia pervenuta alla PCE entro il termine di cui al precedente Articolo 32;
 - d) la richiesta è presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 33, comma 33.3;
 - e) l'operatore richiedente abbia titolo a registrare transazioni sui conti energia indicati.
- 34.2. Qualora la richiesta di registrazione sia risultata valida, il GME procede alla verifica di cui al successivo Articolo 35.
- 34.3. Qualora la richiesta di registrazione non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore richiedente la registrazione indicando il motivo della mancata validità.

Articolo 35

Controllo di congruità della richiesta di registrazione di una transazione

- 35.1. Per le richieste di registrazione risultate valide ai sensi del precedente Articolo 34, il GME effettua i controlli di congruità, verificando che:
- a) la posizione netta che si determina su ogni conto energia in ciascun periodo rilevante sia congrua rispetto al margine del conto energia ai sensi del successivo Articolo 39;
 - b) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una transazione di vendita riferita ad un conto energia in immissione, la quantità di energia oggetto della transazione, valorizzata al CCT stimato di cui al successivo Articolo 58, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, e aumentato della penale di cui al successivo Articolo 69, è garantita ai sensi del successivo Articolo 60;
 - c) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una transazione di vendita riferita ad un conto energia in immissione, la quantità di energia oggetto della transazione, valorizzata al prezzo di cui al successivo Articolo 61, è garantita ai sensi del successivo Articolo 63.
- 35.2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 35.1, lettera c), le richieste di registrazione riferite a un conto energia in immissione sono attribuite all'utente del dispacciamento dei punti di offerta sottesi al medesimo conto.
- 35.3. Qualora la richiesta di registrazione sia risultata congrua, il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore richiedente la registrazione e inoltra la richiesta di registrazione all'operatore controparte.
- 35.4. Qualora la richiesta di registrazione non sia risultata congrua il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore richiedente la registrazione indicando il motivo della mancata congruità.

Articolo 36
Conferma della registrazione di una transazione

- 36.1. L'operatore di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), indicato come controparte di una transazione a seguito della comunicazione di cui al precedente Articolo 35, comma 35.3, può, entro il termine di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera g):
- a) confermare la richiesta di registrazione, indicando contestualmente la tipologia di transazione complementare a quella indicata dall'operatore proponente, le stesse informazioni di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettere b), c), d) e h), nonché, per ciascun periodo rilevante, i conti energia nella propria disponibilità sui quali intende registrare la transazione;
 - b) rifiutare la richiesta di registrazione;
 - c) modificare la richiesta di registrazione, rettificando almeno una delle informazioni di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettere a), b), c) e d).
- 36.2. La conferma, il rifiuto, nonché la modifica di una richiesta di registrazione possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione di appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PCE;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.
- 36.3. Nel caso in cui l'operatore indicato come controparte di una transazione ai sensi del precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), scelga di modificare la richiesta di registrazione, la richiesta di registrazione originaria viene rifiutata e sostituita dalla nuova. A quest'ultima richiesta si applicano i controlli di cui ai precedenti Articolo 34 e Articolo 35.
- 36.4. Nel caso in cui l'operatore, entro il termine di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera g), non proceda ad effettuare nessuna delle scelte di cui al precedente comma 36.1, la richiesta di registrazione si intende rifiutata e pertanto viene cancellata dal sistema.

Articolo 37
Controllo di validità della conferma di registrazione di una transazione

- 37.1. Qualora l'operatore controparte, di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), confermi la transazione, il GME effettua i controlli di validità, verificando che:
- a) l'operatore non sia sospeso;
 - b) la transazione che si intende confermare sia corrispondente alla tipologia di richiesta di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera a);
 - c) i giorni di flusso siano corrispondenti a quelli di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera b);
 - d) i periodi rilevanti siano corrispondenti a quelli di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera c);
 - e) in ciascun periodo rilevante la quantità complessiva di energia oggetto della transazione sia la stessa di quella di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera d);
 - f) il codice di abbinamento indicato sia lo stesso di quello di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera h);
 - g) la conferma sia stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 33, comma 33.3;
 - h) l'operatore controparte abbia titolo a registrare transazioni sui conti energia indicati.
- 37.2. Qualora la conferma di registrazione sia risultata valida, il GME procede alla verifica di cui al successivo Articolo 38.
- 37.3. Qualora la conferma di registrazione non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, ne comunica l'esito all'operatore di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), indicando il motivo della mancata validità.

Articolo 38
Controllo di congruità della conferma di registrazione di una transazione

- 38.1. Per le conferme di registrazione risultate valide ai sensi del precedente Articolo 37, il GME effettua i controlli di congruità, verificando che:
- a) la posizione netta che si determina su ogni conto energia in ciascun periodo rilevante sia congrua rispetto al margine del conto energia ai sensi del successivo Articolo 39;
 - b) qualora si tratti di una conferma che comporti, per l'operatore controparte, la registrazione di una vendita riferita ad un conto energia in immissione, la conferma stessa, valorizzata al CCT stimato di cui al successivo Articolo 58, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, e aumentato della penale di cui al successivo Articolo 69, è garantita ai sensi del successivo Articolo 60;
 - c) qualora si tratti di una conferma che comporti, per l'operatore controparte, la registrazione di una vendita riferita ad un conto energia in immissione, la conferma stessa, valorizzata al prezzo di cui al successivo Articolo 61, è garantita ai sensi del successivo Articolo 63.
- 38.2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 38.1, lettera c), la conferma di registrazione riferita a un conto energia in immissione è attribuita all'utente del dispacciamento dei punti di offerta sottesi al medesimo conto.
- 38.3. Qualora la conferma di registrazione sia risultata congrua, la transazione si intende registrata e il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica ad entrambi gli operatori.
- 38.4. Al termine di ciascuna sessione per la registrazione delle transazioni, il GME, comunica a Terna le transazioni registrate valorizzandole, nel caso delle transazioni riferite ai conti energia in immissione, al prezzo di cui al successivo Articolo 61.
- 38.5. Qualora la conferma di registrazione non sia risultata congrua il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), indicando il motivo della mancata congruità.

Articolo 39
Controllo di congruità rispetto al margine del conto energia

- 39.1. La richiesta di registrazione, ovvero di conferma di una transazione, per ciascun conto energia e per ciascun periodo rilevante cui essa è riferita, è congrua se:
- a) qualora si tratti di una transazione di acquisto riferita a un conto energia in prelievo, essa determina un acquisto netto a termine, calcolato considerando anche le richieste di registrazione di acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate, non superiore al valore assoluto del margine a scendere del conto energia;
 - b) qualora si tratti di una transazione di vendita riferita a un conto energia in prelievo, essa non determina una vendita netta a termine, considerando anche le richieste di registrazione di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate;
 - c) qualora si tratti di una transazione di acquisto riferita a un conto energia in immissione, essa non determina un acquisto netto a termine, considerando anche le richieste di registrazione di acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate;
 - d) qualora si tratti di una transazione di vendita riferita a un conto energia in immissione, essa determina una vendita netta a termine, calcolata considerando anche le richieste di registrazione di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate, non superiore, in valore assoluto, al margine a salire del conto energia.

Articolo 40
Operatore di mercato qualificato

- 40.1. A ciascun operatore di mercato qualificato è attribuito un unico conto energia per la registrazione delle transazioni di acquisto e vendita.
- 40.2. Al conto energia di ciascun operatore di mercato qualificato non è sotteso alcun punto di offerta.
- 40.3. Per le richieste di registrazione e per le conferme di registrazione delle transazioni sul conto energia di un operatore di mercato qualificato vengono effettuati esclusivamente i controlli di congruità di cui, rispettivamente ai precedenti Articolo 35, comma 35.1, lettera b) e Articolo 38, comma 38.1, lettera b).

40.4. I controlli di cui al precedente comma 40.3 vengono effettuati utilizzando il PUN stimato e non il CCT stimato.

CAPO II

PROGRAMMI DI IMMISSIONE E PRELIEVO

Articolo 41

Richieste di registrazione di programmi

- 41.1. Ciascun operatore titolare di un conto energia può richiedere la registrazione di programmi di immissione e prelievo riferiti ai punti di offerta sottesi al conto energia stesso.
- 41.2. La richiesta di registrazione di un programma deve essere inviata alla PCE entro il termine previsto nelle DTF per il giorno di flusso cui il programma si riferisce.
- 41.3. Le richieste di registrazione possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione di appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PCE;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.
- 41.4. Le richieste di registrazione dei programmi devono riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione del punto di offerta cui si riferiscono;
 - b) il giorno di flusso;
 - c) il periodo rilevante;
 - d) la quantità di energia oggetto del programma;
 - e) il prezzo unitario.
- 41.5. Gli operatori che non siano operatori del mercato elettrico devono indicare un prezzo unitario, di cui al precedente comma 41.4, lettera e), pari a zero. Pertanto i loro programmi di immissione e prelievo sono valutati, rispettivamente, alla stregua di offerte di vendita a prezzo zero, ovvero di offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.
- 41.6. Il prezzo di cui al precedente comma 41.4, lettera e) può assumere esclusivamente valori maggiori o uguali a zero.

- 41.7. Il numero massimo di programmi che ciascun operatore può presentare, con riferimento allo stesso periodo rilevante di un giorno di flusso è definito nelle DTF.
- 41.8. Ai punti di offerta di immissione e misti sottesi al conto energia in immissione possono essere riferiti esclusivamente programmi di immissione. Ai punti di offerta di prelievo e misti sottesi al conto energia in prelievo possono essere riferiti esclusivamente programmi di prelievo.

Articolo 42
Controllo di validità delle richieste di registrazione dei programmi

- 42.1. A seguito di una richiesta di registrazione di un programma, il GME procede al controllo di validità della stessa. Ciascuna richiesta è considerata valida se:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) riporta tutte le informazioni di cui al precedente Articolo 41, comma 41.4;
 - c) è pervenuta entro il termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2;
 - d) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di un programma di immissione, essa sia riferita a un punto di offerta in immissione, ovvero a un punto di offerta misto sotteso a un conto energia in immissione;
 - e) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di un programma di prelievo, essa sia riferita a un punto di offerta in prelievo, ovvero a un punto di offerta misto sotteso a un conto energia in prelievo;
 - f) il punto di offerta indicato nella richiesta di registrazione sia nella disponibilità dell'operatore ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.2, lettere f) e g);
 - g) è stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 41, comma 41.3.
- 42.2. Qualora la richiesta di registrazione di un programma indichi un prezzo unitario maggiore di zero, ma l'operatore che la presenta non è un operatore del mercato elettrico, il GME rettifica tale prezzo imponendo un prezzo pari a zero.
- 42.3. Qualora la registrazione di un programma non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, ne comunica l'esito all'operatore, indicando il motivo della mancata validità.

Articolo 43
Ordine di priorità delle richieste di registrazione

- 43.1. Ai fini dei controlli di congruità di cui ai successivi Articolo 44 e Articolo 45, le richieste di registrazione di programmi verificate valide ed eventualmente rettifiche ai sensi del precedente Articolo 42, sono ordinate:
- a) nel caso di programmi di immissione, per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto;
 - b) nel caso di programmi di prelievo, per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo più basso.
- 43.2. Qualora i programmi presentino la stessa priorità di prezzo si applicano i criteri di priorità definiti nella disciplina del dispacciamento.
- 43.3. Qualora dall'applicazione dei precedenti commi 43.1 e 43.2 i programmi presentati abbiano la stessa priorità, l'ordine di priorità è determinato secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 44
Controlli di congruità delle richieste di registrazione per programmi di immissione

- 44.1. Alla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, ciascuna richiesta di registrazione di un programma di immissione valida ed eventualmente rettificata ai sensi del precedente Articolo 42, è considerata congrua, in ciascun periodo rilevante, limitatamente al valore assoluto della vendita netta a termine del conto energia cui è sotteso il punto di offerta al quale il programma si riferisce, al netto degli altri programmi di immissione già presentati con riferimento a tutti i punti di offerta sottesi allo stesso conto, aventi priorità maggiore e già verificati congrui.

Articolo 45
Controlli di congruità delle richieste di registrazione per programmi di prelievo

- 45.1. Alla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, ciascuna richiesta di registrazione di un programma di prelievo, valida e eventualmente rettificata ai sensi del precedente Articolo 42, qualora si riferisca a punti di offerta misti, ovvero a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere, è considerata congrua qualora, valorizzata al CCT stimato di cui al successivo Articolo 58, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, e della penale di cui al successivo Articolo 69, è garantita ai sensi del successivo Articolo 60.
- 45.2. Ciascuna richiesta di registrazione di un programma di prelievo valida e eventualmente rettificata ai sensi del precedente Articolo 42, nonché già verificata congrua ai sensi del precedente comma 45.1, è considerata congrua, in valore assoluto, in ciascun periodo rilevante, limitatamente all'acquisto netto a termine del conto energia cui è sotteso il punto di offerta al quale il programma si riferisce, al netto degli altri programmi di prelievo già presentati con riferimento a tutti i punti di offerta sottesi allo stesso conto energia, aventi priorità maggiore e già verificati congrui.

Articolo 46
Invio dei programmi a MGP

- 46.1. I programmi di immissione e di prelievo di cui è richiesta la registrazione che siano stati verificati congrui sono inviati al MGP come offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantità e i prezzi indicati nei programmi stessi.
- 46.2. L'accettazione, in esito al MGP, dei programmi di cui al precedente comma 46.1 non determina la conclusione di acquisti e vendite sul MGP.
- 46.3. I programmi che vengono accettati in esito a MGP sono registrati sul conto energia dell'operatore che ne ha richiesto la registrazione e comportano il diritto e l'obbligo ad immettere, ovvero a prelevare dalla rete i quantitativi di energia registrati in ciascun periodo rilevante su ciascun punto di offerta.

Articolo 47
Acquisti e vendite su MGP

- 47.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi 47.2 e 47.3, la somma algebrica, per ciascun periodo rilevante e per ciascun conto energia, tra la posizione netta del conto energia di cui al precedente Articolo 29, comma 29.2 e i programmi registrati sul medesimo conto energia ai sensi del precedente Articolo 46, comma 46.3, costituisce il saldo fisico del conto energia, che corrisponde a:
- a) un acquisto da MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;
 - b) una vendita su MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.
- 47.2. Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non è anche un operatore del mercato elettrico, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del comma 47.1.
- 47.3. Al fine di poter attribuire un acquisto ai sensi del precedente comma 47.1, lettera a), all'operatore titolare del conto che sia anche operatore del mercato elettrico, tale acquisto deve essere garantito dal medesimo operatore ai sensi dell'Articolo 72 della Disciplina. Qualora l'acquisto non sia adeguatamente garantito, Terna diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.
- 47.4. Gli acquisti e le vendite di cui ai precedenti commi 47.1, 47.2 e 47.3 sono valorizzati al PUN.
- 47.5. Ciascun operatore e Terna, per gli acquisti e le vendite di cui ai precedenti commi 47.1, 47.2 e 47.3, versano al GME un corrispettivo per i MWh negoziati pari a quello previsto dall'Articolo 7, comma 7.1, della Disciplina per le negoziazioni concluse sul mercato elettrico.

Articolo 48 **Determinazione del CCT**

- 48.1. Con cadenza giornaliera, successivamente all'esito del MGP, il GME determina per ciascun operatore titolare di un conto energia, con riferimento ai programmi di immissione e ai soli programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti, ovvero a

punti di offerta in prelievo appartenenti a zone virtuali estere, registrati ai sensi del presente Regolamento sul relativo conto energia, un CCT calcolato ai sensi dell'Articolo 43, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni.

48.2. L'operatore versa al GME, se negativo, ovvero riceve dal GME, se positivo, il CCT di cui al precedente comma 48.1.

48.3. Per ciascun periodo rilevante, il GME:

- a) versa a Terna, se negativa, la somma algebrica dei CCT calcolati ai sensi del precedente comma 48.1;
- b) riceve da Terna, se positiva la somma algebrica dei CCT calcolati ai sensi del precedente comma 48.1.

TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 49 *Liquidazione delle partite economiche*

- 49.1. Con cadenza giornaliera il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 47, comma 47.1, lettera a), maggiorati dell'IVA, ove applicabile;
 - b) il CCT che l'operatore deve versare al GME ai sensi del precedente Articolo 48, comma 48.2, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
 - c) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 47, comma 47.1, lettera b), maggiorate dell'IVA, ove applicabile;
 - d) il CCT che il GME deve versare all'operatore ai sensi del precedente Articolo 48, comma 48.1, maggiorato dell'IVA, ove applicabile;
 - e) i corrispettivi dovuti al GME, di cui ai precedenti Articolo 7, comma 7.1, lettera c), maggiorati dell'IVA, ove applicabile;
 - f) i corrispettivi dovuti al GME, di cui al precedente Articolo 47, comma 47.5, maggiorati dell'IVA, ove applicabile.
- 49.2. Con cadenza giornaliera, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME valorizza e comunica a Terna, le seguenti partite economiche:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 47, commi 47.1, 47.2 e 47.2, maggiorati dell'IVA, ove applicabile;
 - b) il CCT che il GME deve ricevere da Terna, ai sensi del precedente Articolo 48, comma 48.3, lettera b);
 - c) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 47, commi 47.1 e 47.2, maggiorate dell'IVA, ove applicabile;

- d) il CCT che il GME deve versare a Terna, ai sensi del precedente Articolo 48, comma 48.3, lettera a);
- e) i corrispettivi dovuti al GME, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c) maggiorati dell'IVA, ove applicabile;
- f) i corrispettivi dovuti al GME , di cui al precedente Articolo 47, comma 47.5, maggiorati dell'IVA, ove applicabile.

Articolo 50
Liquidazione giornaliera

- 50.1. Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni di cui al precedente Articolo 49, il GME determina per ciascun operatore, con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti al giorno successivo:
- a) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera a);
 - b) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera b);
 - c) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera c);
 - d) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera d);
 - e) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera e);
 - f) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera f).
- 50.2. Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni di cui al precedente Articolo 49, il GME determina per Terna, con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti al giorno successivo:
- a) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera a);
 - b) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera b);

- c) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera c);
- d) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera d);
- e) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera e);
- f) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera f).

CAPO II **FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE**

Articolo 51 **Periodo di fatturazione**

51.1. Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate **relative alla PCE** è il ~~il~~ **periodo di fatturazione definito nelle DTF.**

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

51.2. Ai fini della fatturazione, si considerano appartenenti a ciascun periodo di fatturazione tutte le transazioni aventi ad oggetto **i periodi rilevanti definiti nelle DTF** appartenenti allo stesso mese di calendario.

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Articolo 52 **Fatturazione**

52.1. Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:

- a) fattura ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1, lettera b);
- b) comunica ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1, lettera d);
- c) fattura ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1, lettera e).
- d) fattura a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 50, comma 50.2, lettera b);
- e) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 50, comma 50.2, lettera d);
- f) fattura a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 50, comma 50.2, lettera e).

52.2. A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 52.1, lettere b) ed e), gli operatori e Terna emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.

52.3. I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 52.2, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 64, sono definiti nelle DTF.

- 52.4. Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente comma 52.1 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 52.5. Per ogni periodo di fatturazione, le partite economiche di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1, lettere a), c) e f) e comma 50.2, lettere a), c) e f) sono fatturate secondo le modalità ed i termini definiti nella Disciplina.

Articolo 53
Contenuto delle fatture

- 53.1. Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 52 evidenziano, per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di energia elettrica relative alle transazioni e ai programmi registrati;
 - b) il prezzo a cui le quantità, di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
 - c) i corrispettivi di cui ai precedenti Articolo 7, comma 7.1, lettera c);
 - d) le partite fiscali applicate;
 - e) l'importo totale.

Articolo 54
Applicazione dei corrispettivi per il servizio erogato dal GME

- 54.1. Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera a), ove applicato, è fatturato contestualmente all'ammissione dell'operatore alla PCE, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 54.2. Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera b), ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 54.3. Il corrispettivo per i MWh oggetto delle transazioni registrate, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c), è applicato separatamente ad ogni transazione registrata con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti al periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA E PAGAMENTI

CAPO I SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 55 Disposizioni generali

55.1. Il GME affida il servizio di tesoreria ad un istituto di credito o finanziario.

Articolo 56 Garanzie finanziarie degli operatori

56.1. Ai fini della presentazione di richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE:

- a) l'operatore **non PA** presenta garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima richiesta, secondo il modello allegato al Regolamento (Allegato 3), rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che abbiano un rating di lungo termine attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's, Moody's Investor Service e Fitch che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's e Fitch, ovvero BAA3 della scala Moody's Investor Service.
- b) l'operatore **non PA** che sia già operatore del mercato elettrico può presentare la garanzia di cui alla precedente lettera a), ovvero può utilizzare parte delle garanzie finanziarie già presentate ai sensi del Titolo VII della Disciplina, comunicandolo al GME secondo le modalità definite nelle DTF.
- c) **l'operatore PA presenta garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 55.**

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

56.2. Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 56.1, lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante.

Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 56.1, lettera a), si impegna:

- a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
- b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.

56.3. Nel caso in cui un istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 56.2 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente 56.1, lettera a), le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al termine definito nelle DTF.

56.4. La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 56.2 devono essere presentate all'istituto affidatario di cui al precedente Articolo 55.

56.5. Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 56.2 vengono presentate, l'istituto affidatario verifica che la stessa sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, ovvero al Regolamento, e che sia stata rilasciata da un istituto bancario di cui al precedente comma 56.1, lettera a) e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 56.2.

56.6. Entro il termine di cui al precedente comma 56.5, l'istituto affidatario comunica all'operatore e al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 56.2.

56.7. Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 56.5, l'ammontare garantito dalla fideiussione ed il periodo di validità della stessa e la validità della dichiarazione di cui al precedente comma 56.2.

56.8. L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto affidatario, proponendo ricorso avanti il Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 85.

56.9. Ai fini della verifica di congruità delle richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, l'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 56.2 ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 56.7.

56.10. **Ai fini della verifica di congruità delle richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE effettuate dall'operatore PA, l'ammontare garantito del deposito infruttifero di cui al Articolo 56, comma 56.1, lettera c) ha validità ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario del GME.**

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Articolo 57 ***Ammontare della garanzia finanziaria***

57.1. La garanzia finanziaria prestata ai sensi del precedente Articolo 56 garantisce:

- a) la regolazione dei pagamenti relativi ai CCT fatturati, a seguito della registrazione di transazioni e di programmi, nonché degli importi dovuti a titolo di penale. Tali importi non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7;
- b) il pagamento degli importi dovuti a titolo di interessi di mora;
- c) il pagamento degli importi dovuti a titolo di spese di escussione, il cui ammontare, definito nella convenzione tra il GME e l'istituto affidatario, è pubblicato sul sito internet del GME.

57.2. L'ammontare della fideiussione, **ovvero del deposito ove previsto, prestato a garanzia della regolazione dei pagamenti di cui al precedente comma 57.1, lettera**

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

a) **e considerato ai fini della verifica di congruità di cui al successivo Articolo 60, è determinato dall'operatore sulla base delle transazioni e dei programmi che intende registrare.**

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

- 57.3. L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare ovvero del termine di validità ed efficacia della garanzia fideiussoria di cui al precedente Articolo 56, comma, 56.1 lettera a) presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento, conforme al modello allegato al Regolamento (Allegato 4), ovvero presentando una nuova garanzia.
- 57.4. Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.
- 57.5. Entro il termine di cui al precedente comma 57.4, l'istituto affidatario comunica all'operatore e al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.
- 57.6. Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 57.4, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.
- 57.7. Per la verifica della nuova garanzia fideiussoria nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al precedente Articolo 56.
- 57.8. L'operatore che sia anche operatore del mercato elettrico può richiedere la modifica dell'ammontare garantito ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1, lettera b) secondo le modalità definite nelle DTF.
- 57.9. Ai fini della verifica di congruità delle richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, la modifica dell'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 57.6 ovvero la comunicazione di cui al precedente comma 57.8;
 - b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 57.6.
- 57.10. Qualora un operatore richieda la riduzione dell'ammontare garantito o la modifica del termine di validità ed efficacia della fideiussione il GME effettua una verifica sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore e, a seguito di

verifica positiva, entro il giorno lavorativo successivo al termine di cui al precedente comma 57.4 comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste.

57.11. L'operatore **non PA**, in casi eccezionali di necessità e urgenza di aumentare l'ammontare delle garanzie finanziarie ai fini della presentazione di richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, può provvedervi attraverso il versamento di una somma a favore del GME, a titolo di deposito infruttifero presso l'istituto affidatario. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario. L'operatore **non PA** non può richiedere la restituzione della somma depositata fino a quando la sua posizione non risulti interamente coperta da fideiussione.

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

57.12. **Qualora un operatore PA, richieda la riduzione, ovvero la restituzione, dell'ammontare del deposito infruttifero di cui al Articolo 56, comma 56.1, lettera c), il GME effettua una verifica sugli importi per i quali l'operatore PA richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, effettua le modifiche richieste che avranno efficacia entro il giorno lavorativo successivo all'esito della verifica.**

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Articolo 58 **Prezzo unico stimato e CCT stimato**

58.1. Ai fini delle verifiche di cui ai successivi Articolo 59, comma 59.2, e Articolo 60, il GME definisce e pubblica il PUN stimato e il CCT stimato.

58.2. I criteri di definizione, le modalità e le tempistiche di aggiornamento dei prezzi di cui al precedente comma 58.1 sono definiti nelle DTF. Il GME può utilizzare CCT stimati distinti per le verifiche, rispettivamente, di cui ai precedenti Articolo 35, comma 35.1, lettera b) e Articolo 38, comma 38.1, lettera b), di cui al precedente Articolo 45, comma 45.1 con riferimento ai punti di offerta misti e di cui al precedente Articolo 45, comma 45.1 con riferimento ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere.

Articolo 59 **Saldo economico dei conti energia a termine**

59.1. Per ciascun operatore titolare di un conto energia, il GME determina, distintamente per ciascun **periodo di settlement** mese le cui partite economiche non sono ancora state oggetto di regolazione dei pagamenti, il saldo economico dei conti energia a termine, calcolato, limitatamente ai periodi rilevanti appartenenti allo stesso **periodo di settlement** mese, come somma algebrica tra:

- a) per le richieste di registrazione di transazioni in vendita riferite a conti energia in immissione non ancora confermate ma già verificate congrue, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle transazioni e il CCT stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile, e della penale di cui al successivo Articolo 69;
- b) per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle vendite nette registrate sui conti energia in immissione e il CCT stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile, e della penale di cui al successivo Articolo 69;
- c) per i programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di prelievo appartenenti a zone virtuali estere, già verificati congrui ma non ancora registrati, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto dei programmi di prelievo e il CCT stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile, e della penale di cui al successivo Articolo 69;
- d) per i giorni per i quali si è già svolto MGP, del controvalore dei CCT di cui al precedente Articolo 48, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile, e della penale di cui al successivo Articolo 69.

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

59.2. Per ciascun operatore di mercato qualificato, il GME determina, distintamente per ciascun **periodo di settlement mese** le cui partite economiche non sono ancora state oggetto di regolazione dei pagamenti, il saldo economico dei conti energia a termine, calcolato, limitatamente ai periodi rilevanti appartenenti allo stesso **periodo di settlement mese**, come somma algebrica tra:

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

- a) per le richieste di registrazione di transazioni in vendita non ancora confermate ma già verificate congrue, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle transazioni e il PUN stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile, e della penale di cui al successivo Articolo 69;
- b) per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle vendite nette registrate e il PUN stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile, e della penale di cui al successivo Articolo 69;

59.3. Ai fini della verifica di congruità, il saldo economico di ciascun **periodo di settlement mese**, è ulteriormente ridotto di un ammontare pari agli eventuali saldi economici negativi riferiti agli altri **periodi di settlement mesi** per i quali non è ancora avvenuta la regolazione dei pagamenti.

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Articolo 60 **Capienza della garanzia finanziaria del GME**

60.1. Il GME calcola, per ciascun operatore, la capienza della garanzia finanziaria di ciascun **periodo di settlement mese** come somma algebrica tra l'importo della fideiussione, **ovvero del deposito ove previsto**, ed il saldo economico dei conti energia di cui al precedente Articolo 59.

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

60.2. Ai sensi del precedenti Articolo 35, comma 35.1, lettera b), Articolo 38, comma 38.1, lettera b), e Articolo 45, comma 45.1, il GME verifica la congruità delle richieste di registrazione e di conferma di una transazione in vendita su conti energia in immissione, nonché la congruità delle richieste di registrazione di programmi in prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di prelievo appartenenti a zone virtuali estere, rispetto alla capienza della garanzia finanziaria nei confronti del GME. Ciascuna delle suddette operazioni risulta garantita qualora la capienza della garanzia nei confronti del GME sia superiore al valore assoluto delle partite

economiche derivanti dalla operazione stessa, maggiorate dell'IVA, ove applicabile, e aumentate della penale di cui al successivo Articolo 69.

- 60.3. Qualora, a seguito delle variazioni del CCT stimato, la capienza della garanzia calcolata ai sensi del presente Articolo risulti negativa, il GME comunica tale circostanza all'operatore interessato che deve, **secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF** ~~entro i 5 giorni lavorativi successivi~~, ridurre la propria esposizione o integrare la garanzia prestata fino a ripristinare una capienza positiva. Qualora l'operatore non provveda il GME procede alla sospensione dell'operatore stesso.

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Articolo 61

Prezzo per la valorizzazione degli acquisti e delle vendite a termine

- 61.1. Ai fini delle verifiche di cui al successivo Articolo 63, Terna invia al GME il prezzo per la valorizzazione degli acquisti e delle vendite a termine, per ciascun periodo rilevante.
- 61.2. Il GME pubblica sul proprio sito *internet* il prezzo di cui al precedente comma 61.1.

Articolo 62

Massima esposizione nei confronti di Terna e saldo economico del conto di sbilanciamento effettivo

- 62.1. Ai fini delle verifiche di cui al successivo Articolo 63, ogni giorno Terna invia al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF e concordati con Terna stessa, la differenza tra la massima esposizione consentita nei confronti di Terna e l'esposizione cumulata di ciascun utente del dispacciamento.
- 62.2. Le informazioni di cui al precedente comma 62.1 costituiscono la capienza delle garanzie nei confronti di Terna di ciascun utente del dispacciamento.

62.3. Qualora Terna non invii al GME le informazioni di cui al precedente comma 62.1 entro il termine previsto, il GME attribuisce a ciascun utente del dispacciamento una capienza delle garanzie nei confronti di Terna pari alla capienza residua nei confronti di Terna relativa all'ultimo giorno disponibile.

Articolo 63
Capienza residua delle garanzie nei confronti di Terna

63.1. Il GME, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente Articolo 62, determina, per ciascun utente del dispacciamento, la somma algebrica tra:

- a) la capienza delle garanzie nei confronti di Terna;
- b) per le richieste di registrazione di transazioni in vendita riferite a conti energia in immissione non ancora confermate ma già verificate congrue la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle transazioni e il prezzo di cui al precedente Articolo 61;
- c) per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle vendite nette registrate sui conti energia in immissione e il prezzo di cui al precedente Articolo 61.

63.2. Le informazioni di cui al precedente comma 63.1 costituiscono la capienza residua delle garanzie nei confronti di Terna di ciascun utente del dispacciamento.

63.3. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma 63.1, lettere b) e c), le richieste di registrazione, ovvero le vendite nette riferite a un conto energia in immissione, sono attribuite all'utente del dispacciamento dei punti di offerta sottesi al medesimo conto.

63.4. Ai sensi dei precedenti Articolo 35, comma 35.1, lettera c), e Articolo 38, comma 38.1, lettera c), il GME verifica la congruità delle richieste di registrazione e di conferma di una transazione in vendita riferita a un conto energia in immissione rispetto alla capienza residua delle garanzie nei confronti di Terna degli utenti del dispacciamento ai sensi del precedente comma 63.3. Ciascuna delle suddette operazioni risulta garantita qualora la capienza residua della garanzia nei confronti di Terna dell'utente del dispacciamento dei punti di offerta sottesi al conto cui la transazione di vendita è riferita sia superiore al valore assoluto delle partite economiche derivanti dalla operazione stessa.

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 64 Compensazione dei pagamenti

64.1. **Il periodo di *settlement* sulla PCE è definito dal GME nelle DTF.**

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

64.2. Il GME determina, per ogni operatore **e per ciascun periodo di *settlement***, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, di cui al precedente Articolo 52, comma 52.1, lettere a) e b).

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

64.3. Il GME determina, **per ciascun periodo di *settlement***, la posizione netta, debitrice o creditrice di Terna nei confronti del GME stesso, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, di cui al precedente Articolo 52, comma 52.1, lettere d) ed e).

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

64.4. Dalla compensazione di cui ai precedenti commi 64.2 e 64.3 e sono esclusi gli importi di cui al precedente Articolo 52, commi 52.1, lettere c) ed f) e 52.5.

64.5. Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui ai precedenti commi 64.2 e 64.3, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 65 e Articolo 67.

64.6. La compensazione e la regolazione dei pagamenti delle partite economiche di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1, lettere a), c) e f) e comma 50.2, lettere a), c) e f) vengono effettuate secondo le modalità ed i termini definiti nella Disciplina.

Articolo 65 **Pagamenti degli operatori a favore del GME**

65.1. ~~Gli operatori debitori del GME~~, In esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64:

- a) ~~gli operatori debitori del GME, non PA, regolano con~~ ~~fanno pervenire~~ all'istituto affidatario ~~del GME~~ il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 64, comma 64.5, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- b) ~~il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori PA propri debitori secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF, utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato ai sensi del precedente Articolo 56, comma 56.1, lettera c).~~

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

65.2. Qualora il pagamento dell'importo dovuto ~~non sia regolato con~~ ~~pervenga~~ all'istituto affidatario entro i termini e secondo le modalità previsti al precedente comma 65.1, ~~tutti~~ gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto affidatario il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora e della penale, determinati secondo i criteri e nella misura indicati al successivo Articolo 69, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

65.3. Qualora il pagamento dell'importo dovuto dall'operatore ~~non PA non~~ ~~sia regolato con~~ ~~pervenga~~ all'istituto affidatario entro i termini e secondo le modalità previsti al precedente comma 65.2, il GME sospende l'operatore ~~non PA~~ dalla PCE e procede

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

all'utilizzo del deposito di cui al precedente Articolo 57, comma 57.11, e all'escussione della fideiussione.

- 65.4. Il pagamento della penale non si applica agli operatori di cui all'Articolo 21, commi 21.1 e 21.2, nei casi di ritardato o mancato pagamento.

Articolo 66
Pagamento dei corrispettivi

- 66.1. Gli importi di cui al precedente Articolo 54 devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 67
Pagamenti del GME a favore degli operatori

- 67.1. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 68, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente Articolo.
- 67.2. I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato entro il termine e secondo le modalità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.1, dagli operatori debitori del GME ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli stessi operatori debitori, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 67.3. I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato entro il termine e secondo le modalità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.2, dagli operatori debitori del GME, ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 67.4. I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato dagli istituti fideiubenti, ai sensi del precedente

Articolo 65, comma 65.3, ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

67.5. Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente Articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso indicato nella convenzione tra il GME e l'istituto affidatario.

Articolo 68
Mancato adempimento dell'istituto fideiubente

68.1. Le fideiussioni rilasciate dagli istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

68.2. Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1, non sono accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1, fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

68.3. Nel caso di inadempimento dell'istituto fideiubente, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 64, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta.

68.4. Nei casi di inadempimento dell'istituto fideiubente, il GME intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di fatturazione per il quale la fideiussione è stata escussa.

Articolo 69
Interessi di mora e penale

69.1. La misura e le modalità di applicazione degli interessi di mora e della penale per il ritardato pagamento, da applicarsi nei casi di cui al Articolo 65, commi 65.2 e 65.4, sono definiti nelle DTF.

Articolo 70
Ipotesi di inadempimento

70.1. L'operatore risulta inadempiente qualora:

- a) sia assoggettato ad una procedura concorsuale;
- b) non adempia alle obbligazioni di pagamento nascenti dall'applicazione del Regolamento.

Articolo 71
Procedura di inadempimento

71.1. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al precedente Articolo 70, il GME sospende l'operatore e procede all'utilizzo del deposito, **ove previsto**, e all'escussione della fideiussione.

Articolo 72
Insufficienza delle garanzie finanziarie

72.1. Nel caso in cui un operatore risulti inadempiente all'obbligazione di pagamento e la fideiussione maggiorata del deposito di cui al precedente Articolo 57, comma 57.11, **ovvero il deposito di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1, lettera c)**, non coprano interamente il debito, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 64, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del

debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta.

- 72.2. Nei casi di cui al precedente comma 72.1, il GME intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute dagli operatori debitori. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di ~~settlement fatturazione~~ a cui fa riferimento il recupero del credito.

TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 73 Violazioni del Regolamento e delle DTF

- 73.1. Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle richieste di registrazione presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte;
 - f) ogni altro comportamento contrario ai principi di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4.

Articolo 74 Misure Disciplinari

- 74.1. Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 73, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e

parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 75, le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo scritto in forma privata;
- b) pena pecuniaria;
- c) sospensione dell'operatore dalla PCE.

74.1 bis Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla PCE fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

74.2. Nel caso in cui sia adottata la misura disciplinare della sospensione dalla PCE, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

74.3. Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:

- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
- b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.

74.4. Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.

74.5. Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o,

nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 74.3.

74.6. Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento della PCE, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dalla PCE durante l'espletamento del procedimento disciplinare.

74.7. La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, sono comunicate all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, all'AEEGSI e a Terna.

Articolo 75 ***Gradualità delle misure disciplinari***

75.1. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo scritto in forma privata;
- b) sospensione dalla PCE, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di un mese.

- 75.2. Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 75.1 abbiano ostacolato il corretto funzionamento della PCE, il GME può sospendere l'operatore dalla PCE, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di un anno.
- 75.3. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può sospendere l'operatore dalla PCE per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di diciotto mesi.
- 75.4. Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 75.3 abbiano ostacolato il corretto funzionamento della PCE, il GME può sospendere l'operatore dalla PCE per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di tre anni.
- 75.5. In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla PCE di cui ai precedenti commi 75.1, lettera b), 75.2, 75.3, e 75.4, , il GME può applicare una pena pecuniaria, non inferiore allo zovirgolacinque per cento del fatturato annuo dell'operatore e, comunque, non inferiore ad euro centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00 determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla PCE fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 76
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

76.1. Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 65, comma 65.3, e Articolo 75, il GME sospende l'operatore dalla PCE, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 75, comma 75.5, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 25, comma 25.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1;
- b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1 e Articolo 47, comma 47.4, e secondo quanto previsto al precedente Articolo 54. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore.

76.2. Il precedente comma 76.1, lettera b), non si applica agli operatori di cui al precedente Articolo 21, commi 21.1 e 21.2.

Articolo 77

Sospensione per inadempimento degli obblighi nei confronti di Terna

77.1. Il GME, su richiesta di Terna, sospende l'operatore dalla PCE, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna.

77.2. Nel caso di cui al precedente comma 77.1, il GME ne dà informativa all'AEEGSI.

Articolo 78

Pubblicità delle misure disciplinari

78.1. Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, lettere b) e c), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito *internet*, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio Arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio Arbitrale.

Articolo 79
Impugnazione del diniego di ammissione alla PCE e delle misure disciplinari

79.1. Avverso il diniego di ammissione alla PCE, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio Arbitrale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II

CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PCE

Articolo 80

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 80.1. Le contestazioni relative alla PCE sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, nei termini indicati al presente capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 80.2. Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema informatico della PCE;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 80 bis

Contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle registrazioni

- 80bis.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche relative alle registrazioni delle transazioni di cui ai precedenti Articolo 34, Articolo 35, Articolo 37 e Articolo 38, nonché l'esito dei controlli e delle verifiche relative alle registrazioni dei programmi di cui ai precedenti Articolo 42, Articolo 44 e Articolo 45, inviando una comunicazione al GME entro 120 minuti dall'avvenuta decisione del GME, oggetto della contestazione stessa.

Articolo 81
Contestazione delle operazioni di liquidazione

81.1. L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 82
Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

82.1. L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, inviando una comunicazione al GME **entro i termini definiti nelle DTF** ~~le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 53, comma 53.1.~~

82.2. Nel caso di cui al precedente comma 82.1, il GME **intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti.** ~~sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione.~~ Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 69.

Articolo 83
Verifica delle contestazioni

83.1. Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 80 bis, Articolo 81 e Articolo 82 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.

83.2. Qualora una contestazione di cui al precedente Articolo 80 sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimilaeuro.

- 83.3. L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 83.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo II del presente Titolo.
- 83.4. Il limite previsto al precedente comma 83.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 85 e Articolo 86.
- 83.5. Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 81 e Articolo 82 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 83.6. L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione della PCE a cui essa si riferisce.

CAPO II CONTROVERSIE

Articolo 84 Ricorso al Collegio Arbitrale

- 84.1. L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 83 può proporre ricorso al Collegio Arbitrale. In tali casi, nonché avverso la verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 56, comma 56.8, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 57, comma 57.7, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche oggetto di contestazione.
- 84.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 86, il Collegio Arbitrale è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del Regolamento e delle DTF.

Articolo 85
Collegio arbitrale

- 85.1. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 85.2. Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 85.3. Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

Articolo 86
Risoluzione delle controversie

- 86.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 86.2, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.
- 86.2. Oltre ai casi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.2, sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento anche parziale:
- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - b) degli importi di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, lettera b);
 - c) dell'importo di cui al precedente Articolo 75, comma 75.5.